

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 352

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARZIA, CASTELLUCCI, RUBBI EMILIO, GOTTARDO*Presentata il 17 luglio 1979*

Modifica ed integrazione della legge 5 agosto 1978, n. 457,
recante norme per l'edilizia residenziale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 8 agosto 1977, n. 513, e successiva legge 5 agosto 1978, n. 457, sono state apportate sostanziali modifiche al regime di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, modifiche che risultano notevolmente onerose per gli assegnatari, sia per quanto si riferisce ai criteri di valutazione degli immobili, sia per quanto riguarda le condizioni di pagamento.

Sotto la nuova disciplina sono stati fatti ricadere tutti gli atti di cessione (articolo 27, secondo comma) per i quali non sia stato stipulato il relativo contratto.

Si è pertanto verificato che cessioni deliberate e decretate sin dal 1967 e 1970 — per molte delle quali le apposite Commissioni avevano già determinato il valore di cessione — sono ricadute sotto lo imperio della nuova legge, soltanto perché il protrarsi anomalo delle pratiche buro-

cratiche ha impedito di giungere alla stipulazione del contratto.

Valga, a titolo di esempio, la situazione creata nel Compartimento delle ferrovie dello Stato di Verona (gli alloggi delle ferrovie dello Stato da cedere a riscatto rientrano nella disciplina della edilizia residenziale pubblica), dove, su di un totale di 571 alloggi (ubicati nelle province di Verona, Mantova, Trento, Bolzano), ammessi al riscatto con i decreti ministeriali n. 15861 dell'11 settembre 1967 e n. 12601 del 23 marzo 1970 dal Ministero dei trasporti, a tutto il mese di luglio 1977, e cioè dopo ben 10 anni (od almeno 7), erano state definite soltanto 157 pratiche e ne erano rimaste inevase ben 414 (per più ampie delucidazioni, vedasi il promemoria che il Comitato inquilini alloggi a riscatto delle ferrovie dello Stato ha presentato al commissario del Governo della

provincia di Bolzano in data 26 gennaio 1978.

Risulta pertanto evidente come le norme sancite dall'articolo 27 e dall'articolo 28 della citata legge 8 agosto 1977, n. 513, e le varianti apportate con l'articolo 52 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, siano gravemente lesive degli interessi di numerosi assegnatari di alloggi a riscatto, i quali vedono così annullate le loro speranze e le loro legittime attese unicamente a causa della lentezza, che si può senz'altro definire colposa dato l'eccessivo tempo trascorso, con la quale sono

state condotte le pratiche burocratiche, conseguenti alle delibere di cessione, dalle autorità competenti degli enti proprietari.

Su queste basi si è del resto già pronunciata la Corte di cassazione con sentenza del 2 febbraio 1978 riportata dalla stampa.

Le modifiche apportate all'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, con l'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non valgono a correggere le ingiustizie sopra illustrate, e pertanto si reputa equa e necessaria l'ulteriore modifica delle leggi sopraindicate.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, come modificato dal primo comma dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprietà devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal successivo articolo 28. Si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto o, comunque, non abbia respinto entro l'8 agosto 1977 la domanda stessa presentata dagli aventi titoli ».